



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI E
CONTROLLORI DELLA NAVIGAZIONE AEREA

ITALIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS' ASSOCIATION
MEMBER OF IFATCA
INTERNATIONAL FEDERATION OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS'
ASSOCIATIONS



DECRETO LEGISLATIVO 173/2017: PIÙ SANZIONI, MENO JUST CULTURE?

Il 20 dicembre prossimo, entrerà in vigore il **decreto legislativo del 15 novembre 2017, n. 173**, contenente la **disciplina sanzionatoria** per la violazione delle disposizioni di cui al **regolamento (CE) n. 216/2008**. La normativa europea impone agli Stati Membri di stabilire sanzioni in caso di violazioni del regolamento stesso, e delle relative norme di attuazione: il decreto legislativo appena emanato è l'atto con cui l'Italia si adegua a questa previsione normativa, affidando ad **ENAC** il compito di applicare il regolamento, accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative previste.

In particolare, l'**articolo 12** del decreto legislativo 173/2017 recita:

È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro il personale impegnato nella condotta del volo, nella fornitura dei servizi di traffico aereo o meteorologici e il personale di terra impegnato in operazioni di aeromobili che viola le disposizioni relative alle regole dell'aria di cui all'articolo 8-ter del regolamento, concernenti alternativamente:

***a)** l'applicabilità e la conformità; **b)** le regole generali e la prevenzione delle collisioni; **c)** i segnali; **d)** l'orario; **e)** i piani di volo; **f)** le condizioni meteorologiche di volo a vista e le regole del volo a vista, del volo a vista speciale e del volo strumentale; **g)** la classificazione degli spazi aerei; **h)** i servizi del traffico aereo; **i)** il servizio di controllo del traffico aereo; **l)** il servizio informazioni di volo; **m)** il servizio di allarme; **n)** l'interferenza e le situazioni di emergenza e intercettazione; **o)** i servizi attinenti alla meteorologia relativamente a osservazioni da aeromobile e rapporti mediante comunicazioni in fonia.*

Malgrado questo dettagliato elenco ricalchi sostanzialmente l'Allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 (le regole dell'aria europee – SERA), la formulazione dell'articolo rimane molto generica, e non specifica chiaramente a quale violazione corrisponda quale sanzione pecuniaria.

Ciò che appare invece evidente è l'**assenza di ogni traccia di Just Culture** all'interno di questo schema sanzionatorio: non viene infatti prevista alcuna distinzione tra una violazione commessa involontariamente o in buona fede (il cosiddetto **honest mistake**), e una violazione intenzionale, frutto invece di un comportamento gravemente negligente o doloso.

Nel leggere il decreto legislativo 173/2017 come un **grave passo indietro** della normativa aeronautica in tema di Just Culture, ANACNA non può esimersi dal rilevare i **profili di incompatibilità** del decreto con il quadro normativo vigente a livello europeo e italiano.

A più riprese, infatti, il legislatore comunitario – con l'intento di favorire la **cultura della safety** nel settore aeronautico – ha inteso tutelare la figura del **reporter**, affermandone la non-punibilità qualora la violazione da esso evidenziata sia **non premeditata** o **involontaria**.

La *ratio* di questo principio risiede nella necessità di creare un clima favorevole al reporting da parte del personale operativo, affinché le criticità del sistema emergano rapidamente, con lo scopo di **umentare il livello complessivo di safety** nel sistema dell'aviazione civile europea.

È lo stesso regolamento (CE) 216/2008 a stabilire la necessità di distinguere tra comportamenti onesti e comportamenti gravemente negligenti, nel valutare una violazione. All'articolo 16, comma 2, si legge infatti:

Fatte salve le disposizioni di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o non intenzionale, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni a norma del presente regolamento e delle sue norme di attuazione. Tale disposizione non si applica in caso di negligenza grave.

Tale principio viene ribadito al punto 24 del considerando del **regolamento (UE) 996/2010**:

Il sistema dell'aviazione civile dovrebbe anche promuovere un ambiente non repressivo che faciliti la segnalazione spontanea di eventi, promuovendo così il principio della "giusta cultura".

Inoltre, il **regolamento (UE) 376/2014** afferma a più riprese la necessità di distinguere tra violazioni commesse in buona fede e comportamenti dolosi:

Considerando n. 37

[...] i dipendenti e il personale a contratto non dovrebbero essere passibili di alcuna punizione sulla base delle informazioni fornite a norma del presente regolamento, tranne in caso di comportamento doloso o qualora vi sia stata manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di sicurezza aerea

Articolo 16, comma 6

Fatto salvo il diritto penale nazionale applicabile, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge non premeditate o involontarie, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni [del reporter].

Da ultimo, **ENAC** stessa identifica la promozione della Just Culture come uno degli impegni dello Stato italiano, citandola al punto g) della Safety Policy italiana, contenuta nel **Programma Nazionale per la Safety dell'Aviazione Civile**.

A tutela degli operatori ATS italiani, nello spirito costruttivo e di collaborazione che da sempre contraddistingue le attività dell'associazione, **ANACNA** si attiverà quanto prima per trovare un'occasione di confronto con ENAC, per discutere la **portata e le modalità di applicazione** del decreto legislativo 173/2017.

ANACNA intende infine chiarire insieme ad **ENAV** in quale maniera verrà garantita la **riservatezza dei dati personali** dei *reporter* – sancita dal regolamento (UE) 376/2014 – nel caso in cui tali dati venissero richiesti da terzi al provider al fine di istituire un procedimento amministrativo nei confronti di un operatore coinvolto o menzionato in una segnalazione di evento ATS.

Roma, 16 dicembre 2017

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto legislativo del 15 novembre 2017, n. 173

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17G00187/SG>

Regolamento (CE) n. 216/2008

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1513359308109&uri=CELEX:32008R0216>

Regolamento (UE) n. 996/2010

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32010R0996>

Regolamento (UE) n. 376/2014

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0376>

State Safety Programme – Italy (Edizione 3, febbraio 2017)

https://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info-68655314.html